

(N. 1699)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

#### Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione consente l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale soltanto al personale femminile.

Allo stato attuale mancano, peraltro, sia nel piano giuridico sia nel piano attitudinale valide argomentazioni che possano giustificare il mantenimento delle vigenti disposizioni di legge (tanto più che la Costituzione, articolo 3, sancisce la parità di diritti dei cittadini senza distinzione di sesso).

Inoltre non si può ignorare l'attuale carenza di personale infermieristico a livello professionale, e la necessità, avvertita anche in altri paesi, di non precludere a giovani particolarmente predisposti la possibilità di conseguire un titolo di studio e di eserci-

tare una professione inibita oggi agli uomini, in contrasto col dettato costituzionale, che prevede parità di diritti per i due sessi nell'accesso alle varie carriere.

Un'apposita commissione di studio istituita presso il Ministero della sanità nel 1962, col compito di aggiornare la legislazione concernente l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, ha già riconosciuto l'opportunità di modificare le vigenti disposizioni di legge, prevedendo la possibilità anche per gli uomini di esercitare tale professione.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che consente l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale anche al personale maschile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

Sono estese alle persone indicate nel comma precedente tutte le vigenti disposizioni relative al conseguimento del diploma e all'esercizio professionale.